

**Saluto introduttivo Presidente Prof. Augusto Antonio Barbera**  
**V INCONTRO QUADRILATERALE**  
**Tra**  
**I Tribunali costituzionali di Spagna e Portogallo**  
**La Corte costituzionale italiana e il Consiglio costituzionale di Francia**

sul tema  
**“Corti costituzionali, attori del costituzionalismo europeo”**

**Madrid, venerdì 27 settembre 2024**

Siamo al V incontro quadrilaterale. Il primo, nell'attuale composizione, fu a Siviglia nell'Ottobre 2017. Ho richiamato l'incontro di Siviglia perché esso ha avuto, per quanto riguarda l'Italia, una importante incidenza sulla giurisprudenza della nostra Corte costituzionale.

Ha infatti determinato un significativo mutamento di giurisprudenza ispirando una importante Sentenza, la n. 269 del 2017.

Ne fu relatrice la Presidente Marta Cartabia ma essa si richiamò espressamente alla Relazione che per mio tramite la delegazione italiana aveva presentato proprio a Siviglia.

Quella Relazione si poneva l'obiettivo di rispondere ad alcune domande sulla sovrapposizione di due canali paralleli: da una parte, la Corte di Giustizia e i giudici comuni chiamati (la prima) a "interpretare" ed applicare il diritto europeo, e i secondi tenuti a "disapplicare" (*non-application*) le norme nazionali contrastanti con quello; dall'altra, le Corti costituzionali chiamate a garantire le Costituzionali nazionali e, dalla Sentenza Simmenthal in poi, il primato del diritto europeo rispetto alle legislazioni ordinarie.

La presenza di questi due canali paralleli, su cui si sono retti per anni i collegamenti fra i due ordinamenti, nazionale ed europeo, veniva sempre più messa in crisi dalla introduzione della Carta di Nizza.

E ciò per due motivi: a) perché essa intendeva assicurare la tutela dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo, con disposizioni spesso coincidenti, financo nella formulazione letterale, con quelle relative a diritti riconosciuti dalle costituzioni nazionali; b) perché essendo organizzata per "clausole generali" o per "principi", spesso redatti in termini necessariamente "aperti", sollecitava un interrogativo che posso così riassumere: come evitare che il rapporto diretto fra la Corte di Giustizia e i Giudici comuni portasse ad aggirare le funzioni delle Corti costituzionali? Come evitare la "disapplicazione" da parte dei Giudici comuni di puntuali normative legislative nazionali sulla base di principi generali della Carta di Nizza?

In particolare: come valorizzare la Carta di Nizza ma contenendone l'effetto di "traboccamento" (*spill over effect*) ed evitare possibili esiti di emarginazione delle Costituzioni nazionali?

L'esito del dibattito italiano è stato quello auspicato a Siviglia, con una limitazione (ossia un parziale superamento) della c.d. "doppia pregiudizialità". La Corte costituzionale, con la richiamata sentenza, ha infatti invitato i giudici comuni, quando sono in gioco diritti fondamentali protetti tanto dalla Costituzione italiana, quanto dalla Carta di Nizza, a sollevare una questione incidentale di legittimità costituzionale.

Questo ha incentivato la Corte italiana ad aprire essa stessa un dialogo diretto con la Corte di giustizia, come successivamente ha fatto in diverse occasioni.

Premesso questo breve ricordo, che vuole sottolineare la significativa utilità dei nostri incontri, auguro a noi tutti Buon lavoro!